

	<p>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità ROMAGNA</p> <hr/> <p>Sede Legale: Via A Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)</p>		
 <p>Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola</p>	 <p>Riserva Naturale Bosco della Frattona</p>	 <p>Riserva Naturale Onferno</p>	 <p>Riserva Naturale Bosco di Scardavilla</p>

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

Adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 42 del 29/06/2020

Sommario

Art. 1 Norme generali.....	1
Art. 2 Norme per la fruizione dei sentieri escursionistici.....	2
Art. 3 Norme per la fruizione ciclistica	3
Art. 4 Norme per le competizioni podistiche e ciclistiche	3
Art. 5 Norme per la fruizione delle grotte.....	4
Art. 6 Accesso alle grotte a fruizione didattica ed escursionistica.....	6
Art. 7 Norme per la formazione degli speleologi	8
Art. 8 Norme per l'arrampicata	8
Art. 9 Fruizione in orari notturni	8
Art. 10 Tutela del patrimonio naturale e culturale	8
Art. 11 Escursionismo equestre	9
Art. 12 Accesso ai cani	9
Art. 13 Sanzioni	9

Art. 1 Norme generali

1. All'interno del perimetro del Parco della Vena del Gesso Romagnola (di seguito Parco) sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, nel rispetto del presente Regolamento stralcio, degli altri Regolamenti specifici di settore e delle Misure Specifiche di Conservazione del sito ZSC/ZPS IT4070011 (di seguito sito) qualora più restrittive per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario.
2. Restrizioni alle attività di fruizione per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e il contenimento di eventuali scenari epidemiologici, derivanti da disposizioni del Governo, nonché da indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale, sono prevalenti rispetto a quanto normato con il presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento non si applica all'attività agricola. Inoltre, non si applica alle attività dei residenti o proprietari di terreni e edifici nel territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (di seguito Parco), esercitate sulle aree di proprietà.
4. La frequentazione dell'area protetta è di norma consentita esclusivamente lungo i percorsi indicati ai successivi art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1.
5. Le attività didattiche sono soggette a comunicazione, che deve essere inviata con almeno due settimane di anticipo e deve contenere il programma dettagliato dell'attività; entro una settimana dalla ricezione della comunicazione, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna (di seguito Ente di gestione), può esprimere, motivandolo, l'eventuale diniego. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali l'Ente di gestione ne indica il numero massimo per ciascuna specie. Nel caso sia richiesta la cattura di animali, la domanda deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le finalità delle catture, le date e i siti precisi di prelievo, i mezzi di cattura previsti, le eventuali condizioni di detenzione e le modalità del rilascio. L'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare. Sono escluse da possibili autorizzazioni le specie in allegato II o IV della Direttiva 92/43/CEE, le specie in allegato I della Direttiva 09/147/UE, le specie protette ai sensi della Legge 157/1992 e della Legge Regionale 2/1977 e le specie particolarmente protette ai sensi della Legge Regionale 15/2013.
6. Le attività organizzate all'interno del sito legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi motorizzati o di animali e, in generale, tutte le attività organizzate devono essere sottoposte a nulla osta e valutazione di incidenza (di seguito VInCA).
7. Al fine di sviluppare e promuovere le attività volte alla fruizione consapevole del Parco e più in generale del territorio, sono incentivate le attività delle fattorie didattiche e degli agriturismi presenti nel territorio dell'area protetta, quali strumenti utili e strettamente connessi alla divulgazione dell'ambiente e della biodiversità oggetto di tutela da parte del Parco.
8. Sono vietate le attività di seguito indicate:
 - a) la circolazione motorizzata al di fuori delle strade comunali o provinciali o strade vicinali "ad uso pubblico", fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, di protezione civile, antincendio, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori in riferimento al Regolamento forestale regionale n. 3/2018. Nelle strade private e nei fondi agricoli l'accesso con mezzi motorizzati è sempre consentito ai proprietari o ai conduttori dei fondi;
 - b) la circolazione motorizzata lungo la Via Monte Mauro, nel tratto compreso tra il parcheggio della Fattoria Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina di Sotto, debitamente segnalati, fatta eccezione per i residenti nei tre Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e per i proprietari di fabbricati e terreni raggiungibili dalla suddetta strada;
 - c) lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica e agli habitat a essa necessari e/o di interesse comunitario;
 - d) il sorvolo a bassa quota, inferiore a 1.000 metri s.l.m., nonché l'atterraggio, il carico e lo scarico di merci e/o persone, sono vietati in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore o di mezzo atto al volo seppur privo di motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio, per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del parco purché espressamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - e) il campeggio al di fuori di strutture specifiche per il turismo all'aria aperta, salvo autorizzazione dell'Ente di gestione o previa VInCA; sono fatti salvi i casi previsti dal Piano Antincendio Regionale in vigore in quanto lo stesso è già stato sottoposto a VInCA; il bivacco notturno con tenda è consentito presso le

strutture ricettive presenti lungo gli itinerari segnalati di cui al successivo art. 2, previa autorizzazione del proprietario o gestore della struttura, che dovrà consentire l'utilizzo dei servizi igienici, nonché dei proprietari/affittuari dei terreni interessati;

- f) l'uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione e fatta eccezione per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività venatoria nell'area contigua e per l'attuazione dei Piani di controllo regolarmente approvati;
- g) l'uso di fuochi d'artificio;
- h) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi motivi di protezione fitosanitaria, comunque soggetti a valutazione di incidenza; non sono normati dal presente regolamento i fuochi necessari e autorizzati dalle norme vigenti per le normali pratiche agricole;
- i) l'accensione di fuochi in grotte o nelle cavità naturali;
- j) l) l'uso di fonti luminose superiori ai 200 lumen, tali da recare disturbo alla quiete delle specie animali presenti;
- k) m) l'uso di fonti di rumore, inclusi apparecchi radio, audio, televisivi e simili, a volumi eccessivi in ambienti esterni, ad eccezione di eventuali strumenti per la ricerca faunistica, se autorizzati dall'Ente di gestione;
- l) n) l'uso di droni, se non preventivamente autorizzato dall'Ente di gestione.

9. I proprietari e i conduttori di fondi agricoli interessati e attraversati da sentieri facenti parte degli anelli escursionistici, hanno la facoltà di richiederne la modifica in qualsiasi momento, qualora il transito degli escursionisti pregiudichi o limiti le attività agricole di coltivazione e di allevamento o interessino aree presidiate da cani da guardiania.

Art. 2 Norme per la fruizione dei sentieri escursionistici pedonali

1. Il Parco è interessato da quattro anelli escursionistici denominati:

- *Ca' Carnè*;
- *Monte Mauro*;
- *Riva di San Biagio*;
- *Monte Penzola*;

che interessano le quattro sezioni dell'emergenza gessosa e coincidono con diversi sentieri escursionistici contraddistinti dalla segnaletica del CAI (segnavia 511, 513, 703 e 705).

Inoltre, i tracciati dei quattro anelli sono uniti in un unico percorso, che collega i due centri visita Rifugio Ca' Carnè e Casa del Fiume, denominato *Grande Traversata del Parco*, a sua volta collegato a Imola e Faenza attraverso la *Via del Gesso*.

Sono presenti anche quattro anelli tematici:

- *Sentiero del Tempo*;
- *Sentiero degli Abissi*;
- *Sentiero dei Cristalli*;
- *Sentiero dell'Olio*;

e un itinerario tematico, il *Percorso delle Tre Formazioni*.

Il Parco è attraversato inoltre da un tratto dell'*Alta Via dei Parchi*.

Infine, sono presenti alcuni tratti dei percorsi contraddistinti dai segnavia CAI 505 e 701, che attraversano l'area protetta in direzione del crinale Tosco-Romagnolo.

2. L'accesso pedonale ai percorsi escursionistici è ammesso in ogni periodo dell'anno.

3. Nei tratti di sentieri che attraversano o lambiscono le zone A e le zone B è rigorosamente vietato uscire dai tracciati segnati.

4. L'accesso ai sentieri è gratuito, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5.

5. L'accesso libero al sentiero interno alla forra del Rio Sgarba è vietato, per motivi di sicurezza e in virtù degli accordi tra l'Ente di gestione e la proprietà dell'area; sono consentite solo le visite guidate e svolte in sicurezza, organizzate in via esclusiva dal personale del Museo geologico del Palazzo Baronale.

6. L'attività di *nordic walking* è equiparata all'escursionismo pedonale.

Art. 3 Norme per la fruizione ciclistica

1. La fruizione ciclistica lungo le strade provinciali e comunali è regolamentata dal Codice della Strada e relativi regolamenti vigenti. Per quanto di competenza dell'Ente di gestione, la fruizione ciclistica lungo le strade provinciali e comunali non è soggetta a norme particolari.

La fruizione ciclistica fuoristrada è consentita prioritariamente lungo gli anelli MTB del Parco:

- *Ciclovia dei Gessi*;
- *Percorso Arancione*.

È possibile, dove non diversamente specificato ai commi successivi, anche accedere ai percorsi escursionistici pedonali di cui al precedente art. 2, comma 1.

L'accesso in bicicletta ai percorsi MTB è ammesso in ogni periodo dell'anno in orari diurni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità degli escursionisti, il tratto della *Ciclovia dei Gessi* dalla Via Rontana (parcheggio alto del Carnè) al Centro Visite Ca' Carnè è transitabile solo alla velocità massima di 5 Km/h.

3. L'accesso in bicicletta lungo i sentieri non classificati per le MTB può essere ammesso, con specifica autorizzazione dell'Ente di gestione, per competizioni, raduni o altri eventi.

4. In tutti i tratti che attraversano le proprietà private e, in particolare, i terreni agricoli occorre mantenere un comportamento rispettoso della proprietà privata e prestare particolare attenzione alle eventuali macchine agricole in movimento e agli addetti alle pratiche colturali, limitando la velocità ad un massimo di 15 Km/h.

5. Nei tratti promiscui con sentieri escursionistici occorre prestare la massima attenzione ai pedoni presenti, limitando la velocità ad un massimo di 10 Km/h.

6. Nelle aree di allevamento o pascolo, presidiate da cani da pastore, è rigorosamente vietato l'accesso con le biciclette, anche se condotte a mano.

7. L'accesso è vietato nei tratti di percorsi che si sviluppano sulle creste gessose, per motivi di sicurezza e, in particolare, negli anelli:

- *Ca' Carnè*: dalla carraia tra il parcheggio basso e il rifugio a Via Castelnuovo;
- *Monte Mauro*: dalla pieve di Santa Maria in Tiberiaci alla terza cima di Monte Mauro, dall'intersezione con la strada comunale Via Monte Mauro verso sud-ovest per tutto il crinale da Monte Mauro alla sella di Ca' Faggia, a Monte della Volpe;
- *Riva di San Biagio*: da Sasso Letroso alla sella di Ca' Budrio, al passo della Prè, compresa la discesa fino al percorso al piede della rupe.

8. Al fine di tutelare le attività agricole, l'accesso è vietato nei seguenti tratti:

- anello di *Monte Penzola*: tra Monte Penzola e Monte dell'Acqua Salata.
- *Alta Via dei Parchi*, *Grande Traversata del Parco* e *Via dei Gessi*: collegamento tra l'anello *Ca' Carnè* e l'anello *Monte Mauro* (da Via Vespignano a Via Monte Mauro).

Art. 4 Norme per le competizioni podistiche e ciclistiche

1. Le competizioni podistiche o ciclistiche devono essere sottoposte a nulla osta dell'Ente di gestione.

2. Le competizioni podistiche o ciclistiche organizzate all'interno del sito devono essere assoggettate alla procedura di VInCA.

3. È di norma vietato uscire dalla viabilità presente; in particolare, non è consentito il transito nei terreni saldi e nelle aree pascolive con habitat fragili quali 6110* "Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*" e 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", oppure con habitat a rischio di compattazione del suolo quali 6210* "Formazioni erbose secche e seminaturali e *facies* coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco brometalia*)" e 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*".

4. Le eventuali bandelle indicatrici e/o frecce in plastica utilizzate per segnalare il percorso devono essere riconducibili all'evento e al soggetto organizzatore dell'evento mediante apposizione di idonee didascalie; inoltre dovranno essere raccolte entro 24 ore dalla fine della gara e trasportate, unitamente ad eventuali rifiuti non biodegradabili, in discarica autorizzata.

5. È vietato contrassegnare il percorso con vernice, con prodotti ecologici a base d'acqua, polvere colorata, gesso colorato o qualsiasi altro pigmento.

6. La circolazione motorizzata al di fuori delle strade pubbliche è di norma vietata, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza che non potranno, comunque, accedere ai percorsi che attraversano le zone A e B del Parco.

7. Al fine di garantire il rispetto delle specie selvatiche non sono ammesse manifestazioni sportive ciclistiche nel periodo compreso tra il 01/04 e il 30/06 nel territorio del Parco compreso tra il torrente Sintria e il torrente Senio ad eccezione del Rally di Romagna.

8. Al fine di garantire la percorribilità dei sentieri da parte dei fruitori del Parco non coinvolti nelle manifestazioni competitive, è autorizzato un solo evento sportivo per ciascun fine settimana, secondo le seguenti modalità:

- a) saranno accettate le richieste pervenute tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, relative a manifestazioni da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile dell'anno in corso e il 30 giugno dell'anno successivo;
- b) nel caso di fine settimana senza eventi sportivi programmati e autorizzati, l'Ente di gestione potrà prendere in considerazione l'autorizzazione di domande pervenute al di fuori del periodo di cui al punto 1), secondo l'ordine di ricevimento;
- c) nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, verrà stilata una graduatoria, attribuendo il punteggio come di seguito specificato:
 - punti 1 alle manifestazioni organizzate da Associazioni la cui sede sia in uno dei sei Comuni del Parco;
 - punti 1 alle manifestazioni organizzate da almeno 5 anni;
 - punti 0,5 alle manifestazioni organizzate da almeno 3 anni;
 - punti 0,5 alle manifestazioni che non percorrono sentieri in zona A o B del Parco;
 - punti 0,5 alle manifestazioni che non utilizzano veicoli a motore per l'assistenza;
 - punti 0,5 alle manifestazioni che non utilizzano materiale plastico per i rifornimenti degli atleti lungo il tracciato.

Nel caso di parità di punteggio sarà data la priorità sulla base dell'ora di ricevimento delle domande.

9. Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato al versamento all'Ente di gestione di una cauzione pari a 500,00 euro da parte del soggetto organizzatore; il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario; la cauzione potrà essere utilizzata dall'Ente di gestione per la bonifica del tracciato o per la sistemazione di eventuali danni ai sentieri, alla cartellonistica e alla segnaletica; nel caso l'Ente di gestione non rilevi alcun danno la cauzione sarà restituita al soggetto organizzatore entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento.

10. L'autorizzazione per competizioni podistiche e ciclistiche devono essere richieste almeno 30 giorni prima della data dell'evento. L'autorizzazione sarà comunque rilasciata con non più di 30 giorni di anticipo, rispetto alla data dell'evento, per permettere all'Ente di gestione di valutare eventuali richieste da parte di altri soggetti interessati all'organizzazione di un evento nella stessa data.

11. L'Ente di gestione potrà organizzare un calendario annuale, in collaborazione con le associazioni sportive ciclistiche e podistiche, al fine di regolamentare e rendere maggiormente efficace la programmazione degli eventi e la conseguente fruizione dei sentieri del Parco.

12. Le competizioni non possono di norma essere svolte in campi coltivati, frutteti e vigneti e, comunque, nelle aree in cui il proprietario apponga specifici cartelli di divieto di accesso, a meno di specifici accordi con i proprietari stessi. Qualora i percorsi delle competizioni interessino aree private, i proprietari o i conduttori delle medesime devono essere preventivamente informati dell'eventuale organizzazione degli eventi e concedere il loro nulla osta, compatibilmente con le condizioni dei luoghi, delle coltivazioni e degli allevamenti in atto.

13. In ragione delle condizioni meteo registrate nei giorni precedenti l'evento e sentiti i proprietari dei fondi attraversati, è facoltà dell'Ente di gestione sospendere la manifestazione per ragioni di sicurezza e di tenuta del fondo dei sentieri.

Art. 5 Norme per la fruizione delle grotte

1. L'accesso alle aree carsiche epigee e ipogee e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone A l'accesso alle aree di cui al precedente comma 1, è vietato. L'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (di seguito Federazione), dietro specifica autorizzazione dall'Ente di gestione, motivata da esigenze di ricerca scientifica, sulla base di progetti condivisi e approvati dall'Ente di gestione stesso. Altri gruppi speleologici possono accedere con specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione, previo parere non vincolante della Federazione, esclusivamente per motivi di studio e culturali; le attività saranno comunque monitorate dalla Federazione stessa. In zona A non sono consentite le disostruzioni.

3. Nelle zone B e C del Parco e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo, sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla Federazione. Gli interventi di disostruzione devono essere sottoposti a nulla osta e, nel caso interne al sito, a VInCA rilasciati dall'Ente di gestione. Altri gruppi speleologici possono accedere con specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione, previo parere non vincolante della Federazione, esclusivamente per motivi di studio e culturali; le attività saranno comunque monitorate dalla Federazione stessa.

4. Al fine di favorire la speleologia e la didattica negli ambienti carsici, fatto salvo quanto stabilito dalla Legge istitutiva del Parco e dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale del Parco (PTP), vengono fissati diversi gradi di protezione a seconda delle caratteristiche delle cavità individuate, ai quali corrispondono le modalità di fruizione ammesse come specificato ai successivi commi da 5 a 8.

5. Grotte ad accesso regolamentato i cui ingressi sono controllati mediante chiusura dell'entrata con cancelli o staccionate:

- Inghiottitoio a ovest di Ca' Siepe;
- Grotta della Befana;
- Grotta III Ca' Boschetti;
- Grotta I Ca' Boschetti;
- Grotta Grande dei Crivellari;
- Buco della Madonna;
- Grotta presso Ca' Cassano;
- Grotta della Colombaia (obbligo di passaggio nel tratto transennato);
- Abisso Rosa Saviotti (obbligo di passaggio nel tratto transennato).

La Federazione dispone delle chiavi di tali accessi. È tassativamente vietato effettuare copia delle chiavi.

Nelle aree carsiche in cui si sviluppano queste grotte e all'interno delle stesse è consentita la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo, sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla Federazione; ogni attività deve essere preventivamente comunicata all'Ente di gestione tramite la Federazione stessa. La conclusione dell'attività deve essere comunicata all'Ente di gestione, al quale deve essere consegnata una relazione dettagliata contenente i risultati della ricerca, degli studi o dell'eventuale attività di disostruzione.

6. Cavità ad accesso interdetto per motivi di sicurezza. L'accesso è interdetto per motivi di pericolo oggettivo (frane, crolli):

- Grotta risorgente dei Monteroni.

7. Grotte ad accesso interdetto per motivi di tutela:

- Abisso Casella;
- Abisso Mezzano;
- Tre Anelli;
- Abisso 50;
- Inghiottitoio del Re Tiberio;
- Grotta del Re Tiberio (tratti successivi al tratto storico);
- Grotticella del Falco;
- Buca Romagna;
- Grotta della Lucerna;
- Grotta sotto Ca' Castellina;
- Buco di Cresta;
- Fessure di Monte Incisa;
- Buco del Noce;
- Cava SPES;
- Buco uno di Monte Mauro;
- Ricciardi;
- Sistema carsico di Cà Siepe (fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 7);
- Sistema carsico Rio Stella-Rio Basino e abisso Luciano Bentini;
- tutte le cave di *lapis specularis*;
- tutte le grotte presenti in zona A.

L'accesso alle grotte sopra elencate è interdetto per motivi normativi (zona A) e di conservazione e può essere specificatamente consentito dall'Ente di gestione esclusivamente per motivate ragioni legate all'attività speleologica. La Federazione dispone delle chiavi delle grotte chiuse con cancelli. È tassativamente vietato effettuare copia delle chiavi.

L'accesso è consentito esclusivamente per la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni (ad eccezione delle zone A, come indicato al precedente comma 2), a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo, sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla Federazione; in ogni caso deve essere richiesta l'autorizzazione all'Ente di gestione tramite la Federazione stessa.

La richiesta di autorizzazione dei gruppi associati alla Federazione deve contenere il programma dettagliato dell'attività che si intende compiere. Se entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso l'Ente di gestione non avrà dato risposta, l'accesso e il relativo programma di attività si intendono autorizzati. Conclusa l'attività ne va data comunicazione all'Ente di gestione, al quale deve essere consegnata una relazione dettagliata contenente i risultati della ricerca, degli studi o dell'eventuale attività di disostruzione.

8. Cavità destinate alla fruizione didattica ed escursionistica:

- Grotta della Tanaccia;
- Grotta del Re Tiberio (salone iniziale e tratto storico);
- Galleria dell'ex-cava Marana;
- Cava di *lapis specularis* presso Ca' Toresina.

L'accesso è ammesso per motivi didattici ed escursionistici. L'accesso è inoltre consentito alla Federazione e ai gruppi ad essa associati, per l'attività speleologica, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché per le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico, sia a livello epigeo che ipogeo; l'accesso è libero e le attività possono essere svolte in base alla modalità previste al precedente comma 5. L'attività didattica formativa può essere svolta invece secondo quanto stabilito al successivo art. 6. In queste grotte sono ammessi interventi di manutenzione per garantire l'accessibilità per gli scopi suddetti.

9. Tutte le cavità esistenti all'interno del Parco non ricomprese ai commi precedenti, hanno accesso non controllato. L'accesso è liberamente consentito in via prioritaria per l'attività speleologica, didattica, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo condotte dai gruppi associati alla Federazione.

10. La ricerca di nuove cavità a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo condotte dalla Federazione e i gruppi ad essa associati è libera, previa comunicazione all'Ente di gestione tramite la Federazione stessa. Se tale attività è prevista in Zona A del Parco, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente di gestione richiesta per tramite della Federazione.

Art. 6 Accesso alle grotte a fruizione didattica ed escursionistica

1. L'accesso dei visitatori alle grotte a fruizione didattica ed escursionistica di cui al precedente art. 5, comma 8, è possibile esclusivamente con la modalità della visita guidata condotta dalla Guide speleologiche iscritte all'albo dell'Ente di gestione espressamente autorizzate o incaricate dall'Ente stesso; l'accesso alle cavità è regolamentato in base ai successivi commi del presente articolo.

2. È vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali in gruppi di persone superiore a 20, salvo autorizzazione o specifica regolamentazione dell'Ente di gestione e quanto previsto al successivo comma 6.

3. L'accesso alle grotte a fruizione didattica ed escursionistica per l'attività speleologica condotta dalla Federazione ai sensi della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 9 e per le esercitazioni di soccorso alpino e speleologico, è libero, nei limiti previsti nell'art. 5 e nel rispetto delle presenti norme e, in particolare, dei tempi di cui al successivo comma 7.

4. Le visite guidate alle grotte Tanaccia e Marana, a pagamento per visitatori e scolaresche, sono ammesse soltanto a cura del personale del Centro Visite Rifugio Ca' Carnè. La visita guidata alla Tanaccia comprende la guida e il noleggio della tuta e del casco speleologici.

Il personale del Centro Visite Rifugio Ca' Carnè tiene il registro delle prenotazioni. La precedenza nell'accesso dipende esclusivamente dalla data di prenotazione.

Le chiavi delle grotte sono messe a disposizione dei gruppi speleologici presso il Centro Visite Rifugio Ca' Carnè; alla fine della visita i gruppi speleologici devono riconsegnare tempestivamente le chiavi, secondo le modalità concordate. È tassativamente vietato effettuare copia delle chiavi.

5. Le visite guidate alla grotta Re Tiberio, a pagamento per visitatori e scolaresche, sono ammesse soltanto:

- per il concessionario della grotta stessa nel tratto iniziale e nel tratto storico;
- per le Guide Speleologiche del Parco nel solo tratto storico.

La visita guidata al tratto iniziale della Re Tiberio ha il costo stabilito dal gestore in sede di gara. La visita guidata al tratto storico della grotta comprende la guida e il noleggio della tuta e del casco speleologici.

Il concessionario della grotta tiene il registro delle prenotazioni. La precedenza nell'accesso dipende esclusivamente dalla data di prenotazione.

Le chiavi della grotta sono messe a disposizione dei gruppi speleologici presso il concessionario della grotta stessa; alla fine della visita i gruppi speleologici devono riconsegnare tempestivamente le chiavi, secondo le modalità concordate. È tassativamente vietato effettuare copia delle chiavi.

6. Le visite guidate alla cava di *lapis specularis* presso Ca' Toresina, sono liberamente consentite alla Federazione e ai gruppi ad essa associati, per attività escursionistica e didattica a titolo gratuito, fatta eccezione dei costi assicurativi e di trasporto, nonché alle Guide speleologiche del Parco, per attività escursionistica e didattica a pagamento. L'utilizzo da parte della Federazione e dei gruppi ad essa associati è soggetto alla sola comunicazione delle date all'Ente di gestione, mentre l'utilizzo da parte delle Guide speleologiche deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente stesso. L'Ente di gestione e la Federazione dispongono delle chiavi di tali cancelli, di cui è tassativamente vietato effettuare copia. Le chiavi vengono consegnate alle guide speleologiche, successivamente al rilascio dell'autorizzazione e devono essere restituite entro 24 ore. Essendo la cavità di dimensioni ridotte, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e un esito soddisfacente della visita, è possibile far accedere al massimo cinque visitatori per volta. Soltanto la guida può scendere al di sotto della terza scaletta.

7. L'accesso alla grotta Tanaccia per l'attività didattica gratuita, fatta eccezione dei costi assicurativi e di trasporto, svolta della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e dai gruppi associati in collaborazione con gli istituti scolastici è libera, nel rispetto delle presenti norme e, in particolare, dei tempi di cui al successivo comma 7. Le richieste di accesso devono pervenire all'Ente di gestione da parte della Federazione, entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di programmare l'attività di fruizione condotta dall'Ente stesso; ogni richiesta ricevuta successivamente sarà respinta. Il programma delle attività è definito in accordo tra la Federazione e l'Ente di gestione; nel caso in cui l'Ente di gestione non si pronunci entro 15 giorni dalla presentazione, il programma si intende approvato.

Le richieste di accesso devono contenere: il programma didattico concordato tra l'istituto scolastico e il gruppo speleologico; la dichiarazione che la visita è a titolo gratuito, fatta eccezione dei costi assicurativi e di trasporto; le modalità della visita (numero di persone, numero di accompagnatori, numero di uscite previste, date di ogni visita). Eventuali variazioni delle date vanno comunicate sempre con almeno 10 giorni di anticipo. Nel caso non fosse possibile permettere l'accesso nella data richiesta, l'Ente di gestione indicherà una data alternativa nei 10 giorni successivi alla data inizialmente proposta. Se entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta l'Ente di gestione non si pronunci, la richiesta si intende accolta.

8. L'accesso alla Tanaccia è interdetto dal 1° novembre al 31 marzo. Sono possibili deroghe, autorizzate dall'Ente di gestione, per motivate ragioni di studio e ricerca.

9. Fatta eccezione per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'accesso alla Tanaccia è consentito esclusivamente per la formazione tecnica e culturale degli speleologi ovvero per la realizzazione dei corsi di primo livello e successivi. La richiesta di accesso deve pervenire all'Ente di gestione da parte della Federazione, al fine di programmare l'attività di fruizione condotta dall'Ente stesso; nel caso in cui l'Ente di gestione non si pronunci, trascorsi 15 giorni dalla presentazione, il programma si intende approvato.

La richiesta di accesso deve essere corredata del programma formativo didattico del corso. Eventuali variazioni delle date vanno comunicate sempre con almeno 10 giorni di anticipo. Nel caso non fosse possibile permettere l'accesso nella data richiesta, l'Ente di gestione indicherà una data alternativa nei 10 giorni successivi alla data inizialmente proposta. Se entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta l'Ente di gestione non si pronunci, la richiesta si intende accolta.

10. Fatta eccezione per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'accesso alla galleria dell'ex-cava Marana è consentito per la formazione tecnica e culturale degli speleologi o dei partecipanti ai corsi di primo livello e successivi e per la formazione degli addetti al soccorso alpino e speleologico, condotta dal Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna, sotto l'egida della Federazione e regolamentata da apposita convenzione.

11. Fatta eccezione per le attività di cui ai precedenti commi 1, 2 l'accesso alla Grotta del Re Tiberio è liberamente consentito alla Federazione e ai gruppi ad essa associati per la formazione tecnica e culturale degli speleologi o dei partecipanti ai corsi di primo livello e successivi, per i corsi di avvicinamento alla speleologia e per l'attività didattica gratuita, fatta eccezione dei costi assicurativi e di trasporto, svolta in collaborazione con gli istituti scolastici. Per queste attività l'accesso è soggetto alla sola comunicazione delle date all'Ente di gestione, tramite la Federazione; l'ordine di accesso dipende esclusivamente dalla data di prenotazione.

12. Per ragioni di sicurezza, non è ammesso accompagnare in grotta bambini di età inferiore agli 8 anni.

13. L'uso del casco è obbligatorio per l'accesso alla grotta Tanaccia, alla grotta del Re Tiberio e alla cava di *lapis specularis* di Ca' Toresina.

14. Le tariffe per le visite guidate speleologiche alla Tanaccia e alla grotta del Re Tiberio sono stabilite con atto del Direttore dell'Ente di gestione.

Art. 7 Norme per la formazione degli speleologi

1. All'interno dell'ex-cava Marana per la Federazione è possibile allestire pareti attrezzate, finalizzate alla formazione degli speleologi e degli addetti al Soccorso alpino e speleologico.
2. Oltre a quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e 6, l'Abisso Fantini, l'Inghiottitoio di Ca' Poggio e la Risorgente del Rio Gambellaro sono grotte utilizzate dai gruppi associati alla Federazione per la formazione degli speleologi e anche per corsi di avvicinamento alla speleologia, corsi di primo livello e successivi.

Art. 8 Norme per l'arrampicata

1. L'arrampicata libera o attrezzata nelle pareti rocciose è vietata. Le rupi sono aree sensibili e l'accesso ad alpinisti arrampicatori determina effetti negativi per la tutela dei rapaci rupicoli nidificanti, danni alla delicata vegetazione rupicola, alterazione delle morfologie carsiche epigee a seguito del calpestio dell'uso e/o installazione di attrezzi per la sicurezza. La friabilità del gesso è tale da rendere la pratica dell'arrampicata impossibile e tale da generare problemi per la sicurezza e l'incolumità di cose e persone.

Art. 9 Fruizione in orari notturni

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada per le strade pubbliche ed eccettuato quanto stabilito ai successivi commi 2, 3, 4, l'accesso pedonale durante le ore notturne, ovvero da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è permesso soltanto con la modalità della visita guidata, accompagnata da Guide Ambientali Escursionistiche, dalle Guide del Parco, ivi incluse le visite guidate organizzate dalla aziende agrituristiche ricadenti nel territorio del Parco e le escursioni organizzate dal CAI, previo nulla osta e, nel caso sia prevista all'interno del sito, a VInCA dell'Ente di gestione.
2. L'accesso pedonale in orari notturni è possibile lungo i sentieri del settore dei Gessi di Brisighella e Rontana, ovvero lungo i sentieri del territorio del Parco compreso tra il fiume Lamone e il torrente Sintria. Inoltre, è possibile lungo il sentiero che collega Borgo Tossignano e Tossignano e lungo il percorso perfluviale che collega Borgo Tossignano alla Casa del Fiume.
3. L'accesso pedonale in orari notturni è possibile in occasione di competizioni podistiche, previo nulla osta e, nel caso sia previsto all'interno del sito, a VInCA da parte dell'Ente di gestione.
4. È consentito l'accesso durante le ore notturne per permettere l'uscita dai sistemi ipogei, in occasione di esplorazioni che terminino in orari notturni, alla Federazione e ai gruppi ad essa associati esclusivamente lungo il tragitto più breve che collega l'uscita dell'ipogeo alle zone esterne al Parco.
5. È vietato l'utilizzo di fonti luminose superiori ai 200 lumen.
6. È vietato utilizzare fonti sonore di qualsiasi genere.
7. È sempre vietato l'accesso in bicicletta fuori strada (*mountain bike*) in orari notturni, ovvero da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.
8. I divieti di cui al presente articolo non si applicano all'attività agricola. Inoltre, non si applicano ai residenti o proprietari di terreni ed edifici nel territorio del Parco, per gli spostamenti atti a raggiungere le aree di proprietà o effettuati sulle aree di proprietà, nonché ad eventuali ospiti dei residenti o proprietari stessi.

Art. 10 Tutela del patrimonio naturale e culturale

1. Al fine della tutela del patrimonio floristico è vietato in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua raccogliere parti o asportare piante appartenenti alla flora selvatica.

Viene considerata di particolare gravità, anche a fini sanzionatori, la raccolta di parti o l'asportazione delle seguenti specie:

- *Cheilanthes persica*;
- *Polystichum lonchitis*;
- *Asplenium sagittatum*;
- *Bellevalia webbiana*;
- *Lilium croceum*;

- *Galanthus nivalis*;
- *Himantoglossum adriaticum*;
- *Orchis morio*.

2. Al fine della tutela del patrimonio faunistico è vietato in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua disturbare, catturare, uccidere, nonché prelevare uova, nidi o nidiacei, di tutte le specie animali appartenenti alla fauna selvatica. Vengono considerati di particolare gravità, anche a fini sanzionatori, il disturbo, la cattura, l'uccisione delle seguenti specie (incluse uova, nidi e nidiacei, laddove pertinente):

- *Saga pedo*;
- *Coenagrion mercuriale*;
- *Maculinea arion*;
- *Osmoderma eremita*;
- *Cerambyx cerdo*;
- *Speleomantes italicus*;
- *Bombina pachypus*;
- *Falco peregrinus*;
- *Circaetus gallicus*;
- *Bubo bubo*;
- *Sylvia undata*;
- *Chiroptera* tutte le specie
- *Eliomys quercinus*;
- *Felis silvestris*;
- *Canis lupus*.

3. Al fine della tutela del patrimonio geologico è vietato in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua raccogliere e asportare:

- rocce;
- minerali;
- concrezioni;
- fossili.

Viene considerata di particolare gravità l'asportazione di cristalli di gesso secondario, il cosiddetto *lapis specularis*.

4. Al fine della tutela del patrimonio archeologico è vietato in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua accedere ai siti archeologici senza specifica autorizzazione e raccogliere e asportare reperti archeologici.

5. È, altresì, vietato l'utilizzo del *metal detector* in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua.

Art. 11 Escursionismo equestre

1. La fruizione a cavallo è consentita lungo i sentieri di cui all'art. 2, comma 1.

2. Sono interdetti i tratti di cui all'art. 3, commi 6 e 7.

3. Le deiezioni dei cavalli devono essere rimosse dal percorso a cura dei cavalieri entro le 24 ore successive al transito. Nel caso dei parcheggi e delle aree di sosta attrezzate, le deiezioni devono essere immediatamente raccolte ed asportate.

Art. 12 Accesso ai cani

1. I cani devono essere tenuti al guinzaglio, fatta eccezione per i cani da pastore (inclusi conduttori e da guardiania) e per i cani utilizzati per l'attività venatoria o la raccolta dei tartufi, nelle aree in cui queste attività sono consentite.

2. Per i cani dei residenti o dei proprietari o conduttori di fondi nel territorio del Parco si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 13 Sanzioni

1. Per le infrazioni alle presenti norme, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni stabilite da altre leggi vigenti, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 60 della Legge Regionale 6/2005.

2. Per la violazione alle norme di cui al precedente art. 4, oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, è prevista quale sanzione accessoria il divieto di organizzare competizioni sportive per un anno e, nel caso di reiterazione del comportamento da parte di chi l'ha commessa, il divieto a tempo illimitato.

3. Per la violazione alle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6, oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, è prevista quale sanzione accessoria il divieto di accesso alle grotte del Parco per un anno e, nel caso di reiterazione del comportamento da parte di chi l'ha commessa, il divieto a tempo illimitato.